

ALLEGATO 4 - TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. **Nel caso di offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al Contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Cognome e Nome: Zara Alessia

Numero e data di iscrizione nel registro: Sez A Rui nr:A000004167 in data 01/02/2007

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Gli Intermediari

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano al contraente copia del documento (Allegato 3 al Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018), di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.
 - consegnano al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018);
 - consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto
- b) propongono o raccomandano contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; acquisendo a tal fine ogni utile informazione
- c) informano, se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, il contraente di tale circostanza, dandone evidenza un'un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- d) valutano se il Contraente rientra nel mercato di riferimento indicato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'art.30 – decies comma 5 del CAP e per comprendere le caratteristiche ed il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- e) forniscono in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi ed i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari I per la distribuzione di prodotti investimento assicurativi

Gli Intermediari

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 bis al Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018);
- b) valutano l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) informano, in caso di vendita con consulenza, il contraente se il prodotto è adeguato specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) informano, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto d'investimento assicurativo il contraente se il prodotto è inappropriato dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) informano, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto d'investimento assicurativo, il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) forniscono le informazioni di cui all'articolo 121 – sexies commi 1 e 2 del CAP.